COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA Provincia di Rieti

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr.17	DATA	30.11.2013
OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF	COMUNALE ANNO 2013.	DETERMINAZIONI

L'anno duemilatredici il giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30 nella sede Comunale si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seconda convocazione convocato con avvisi, partecipati ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: AVICENNA RENATO CONSIGLIERI:	×	
1) MEI SALVATORE	X	
2) TOMASSI ENZO		×
3) CAPPARELLA STEFANO	×	
4) TOMMASI ALESSANDRO	×	
5) BIANCHI EMILIANO	3	
6) SANTONI GIOVANNI	•	×
7) VINCENTI LUIGI	×	
8) FELICIONI ROMINA	×	
9) CAPPARELLA ANDREA	×	
10) SANTONI LUIGI		X
11) MARIOCCHI ANGELO		X
PRESENTI n° 8 ASSENTI n° 4		*50)

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola Tedeschi

Il Presidente Avicenna Renato in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti;

IL PRESIDENTE

PREMESSO

-che il decreto legislativo 28/12/1998, n° 360, come modificato dalla legge 13/5/1999, n° 133 e dalla legge 21/11/2000, n° 342, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale sull'imposta del reddito delle persone fisiche;

-che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma tre e tre bis del precitato decreto, come da ultimo rispettivamente modificato ed aggiunto dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2007, n° 296 (finanziaria 2007), i consigli comunali, mediante apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 446/1997, possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef fino alla misura massima dello 0,8% e, eventualmente, prevedere una soglia di esenzione dalla addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggettit passivi;

-che il **regolamento eventualmente adottato**, deve essere pubblicato nell'apposito **sito informatico** del Ministero della Economia e delle Finanze e **la sua efficacia decorre dalla data di pubblicazione nel sito**;

-che dalla legge 27 dicembre 2006, n° 296 (finanziaria 2007) con l'art. 1, commi 142, 143 e 144, in tema di addizionale Irpef sono state apportate ulteriori modifiche in virtu' delle quali:

- l'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili, ed e' dovuta per lo stesso anno in cui risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- l'addizionale e' dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del primo gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti;
- il versamento dell'addizionale e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- che l'acconto e' stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote stabilite dal comune al reddito imponibile dell'anno precedente;
- ai fini della determinazione dell'acconto l'aliquota della addizionale e' assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;
- relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti di imposta e il relativo importo e' trattenuto in numero massimo di nove rate mensili effettuate a partire dal mese di marzo;
- il saldo dell'addizione dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizione residua e' dovuta e prelevata in unica soluzione, con indicazione nel modelllo CUD;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune relativamente al quale, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da adottare entro il 29/06/2007, saranno definite le modalita' operative;
- e' stata soppressa la noma contenuta nella finanziaria 2006 che consentiva la variazione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2007 solo a quei comuni che non avevano mai introitato alcuna somma a titolo di addizionale;

-che la ripartizione e' effettuata dal Ministero dell'interno con le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 1 e del successivo articolo 2 del medesimo decreto legislativo 360/1998;

DATO ATTO

-che con deliberazione n° 39 adottata dal C.C. nella seduta del 26/10/1998, esaminata senza rilievi dal CORECO di Rieti, venne fissata nella misura dello 0.1 punti percentuali, la variazione della aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal 1° gennaio 1999 dal decreto legislativo precitato;

-che con deliberazione n° 67 adottata dal C.C. nella seduta del 29/12/1999, per l'anno 2000 e con successive deliberazioni adottate negli anni relativi, l'aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche veniva riconfermata nella misura dello 0.1% fino all'anno 2006;

- che con deliberazione n° 03 adottata dal C.C. nella seduta del 13/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, l'aliquota della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal 1° gennaio 1999 con decreto legislativo 360/1998, per l'anno 2007 venne rideterminata nella misura dello 0,4%;
- che con deliberazione n° **02 adottata dal C.C. nella seduta del 24/04/2008**, esecutiva ai sensi di legge, l'aliquota della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal 1° gennaio 1999 con decreto legislativo 360/1998, **per l'anno 2008 venne rideterminata nella misura dello 0,6**%;
- che con deliberazione n° **08 adottata dal C.C. nella seduta del 25.03.2011**, esecutiva ai sensi di legge, l'aliquota della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal 1° gennaio 1999 con decreto legislativo 360/1998, **per l'anno 2011 venne confermata nella misura dello 0,6%**;
- che con deliberazione n° 04 adottata dal C.C. nella seduta del 26.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, l'aliquota della addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita dal 1° gennaio 1999 con decreto legislativo 360/1998, per l'anno 2012 venne confermata nella misura dello 0,6%;
- che, conseguentemente, per l'anno 2013 è intenzione confermare l'aliquota allo 0,6%;

PROPONE

Al Consiglio Comunale convocato nei modi di legge come dichiara;

1. di recepire e far propria la premessa narrativa;

2. di confermare per l'anno 2013 l'aliquota IRPEF allo 0,6%;

Il Sindaco (Avicenna Rag. Renato)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART.49 1° C. DECRETO LEG.VO 18.8.2000, n.267

RESPONSABILE SERVIZIO-REGOLARITA' TECNICA -

parere favorevole: Avicenna Rag. Renato

RAGIONIERE: REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole: Avicenna Rag. Renato

Il Presidente terminata la sua relazione chiede ai consiglieri di intervenire; Conclusosi il dibattito il Presidente pone a votazione la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta del Presidente;

Visto il parere espresso ai sensi della vigente normativa;

Con voti favorevoli 6 contrari 0 e astenuti 2 (Capparella Andrea e Felicioni Romina) su 8 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- di approvare integralmente la superiore proposta e con separata unanime votazione resa ai sensi dell'art. 134 del T.U. 167/2000,
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA PROVINCIA DI RIETI

Letto, confermato e sottoscritto.		
IL PRESIDENTE (Avicenna Renato) PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO La suestesa deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il giorno- 6 DIC. 2013i sensi e per gli effetti dell'art.124 1° c. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.		
Monte S. Giovanni lì 6 DIC. 2013		
IL DELEGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE (Santoni Marcella) IL MESSO COMUNALE (Autizi Alberto)		

COPIA CONFORME		
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.		
Monte San Giovanni lì IL DELEGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE (Santoni Marcella)		

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami. lì		
(Dott.Nicola Tedeschi)		